

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

**PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO RADIOLOGICO TELECOMANDATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PO DI RIETI. Numero gara: 9402342. CIG: A0249B8A84**

**VERBALE RUP**  
**(seduta riservata)**

Il giorno **05 giugno 2024**, alle ore **12:00**, presso la U.O.C. ALBS dell’ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, il RUP della procedura di gara in epigrafe, Dott.ssa Roberta Teodori, si riunisce in seduta riservata con il segretario verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata, la quale consegna al RUP i verbali dei lavori espletati dalla Commissione di Gara.

Il RUP, esaminati i lavori della Commissione giudicatrice, prende atto che nella seduta conclusiva del 03/06/2024 la stessa Commissione tecnica ha rilevato quanto segue:

*«In ordine all’offerta economica presentata dalla Biesse Medica, risultata I in graduatoria, come da prospetto di seguito riportato, la Commissione rileva che la stessa indica alla voce “costi della manodopera” un importo inferiore rispetto ai costi stimati dalla stazione appaltante negli atti di gara. Con riguardo alle altre offerte economiche, la Commissione non rileva anomalie»,* ed ha rimesso gli atti al RUP per le determinazioni di competenza.

Pertanto, il RUP,

VISTI i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici:

- 108, comma 9 ai sensi del quale *“Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”;*
- 41, comma 14, per cui *“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”;*
- 110, commi 2, 3 e 4, secondo cui *“2. In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. 3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi: a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l’originalità*

*dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 4. Non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente”;*

- art. 11, comma 4, per cui *“Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110”.*

VISTE, altresì, le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e, in particolare:

- art. 3, rubricato “OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, per cui i costi di manodopera per il servizio di cablaggio, installazione, manutenzione ed assistenza dell'apparecchiatura oggetto di appalto e per il servizio di smontaggio dell'apparecchiatura esistente, compresi nella base d'asta e non soggetti a ribasso (salvo quanto previsto dalla normativa vigente), sono stimati dalla stazione appaltante in complessivi € 3.900,40. Tale costo presunto è calcolato tenendo conto dei parametri di riferimento del CCNL – Metalmeccanico Industria, fascia C2 (per il servizio di manutenzione e per il servizio di smontaggio, ritiro e smaltimento dell'apparecchiatura esistente) e fascia C3 (per il servizio di cablaggio ed installazione dell'apparecchiatura);
- art. 16, rubricato “OFFERTA ECONOMICA” secondo il quale *“Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, il concorrente deve quantificare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro nonché i costi di manodopera per il servizio di cablaggio, installazione, manutenzione ed assistenza dell'apparecchiatura oggetto dell'appalto e per il servizio di smontaggio, ritiro e smaltimento dell'apparecchiatura esistente”;*
- art. 22, rubricato “VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE” per cui *“La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa”.*

TENUTO CONTO che:

- i costi della manodopera indicati dall'operatore economico BIESSE MEDICA nell'offerta economica risultano inferiori rispetto a quelli stimati da questa stazione appaltante negli atti di gara;
- inoltre, la suddetta ditta ha dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, ovvero il CCNL Terziario ConfCommercio.


DISPONE di attivare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023, nei confronti della BIESSE MEDICA, la richiesta delle giustificazioni relative a quanto dalla medesima dichiarato in ordine ai costi della manodopera nonché la richiesta di trasmettere documentazione a comprova dell'equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL che la ditta intende applicare al personale che sarà impegnato nell'appalto, essendo contratto diverso rispetto a quello indicato nel bando di gara.

Il RUP alle ore 13.00 chiude la seduta rinviando a data da destinarsi per la chiusura dei lavori.

L.C.S.

Il RUP, Dott.ssa Roberta Teodori

Il segretario verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
C.F. e P.I. 00821180577

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3, DEL CODICE, VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE DESTINATI ALLA U.O.C CHIRURGIA VASCOLARE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI. Numero gara: 9354604**

**VERBALE RUP**  
**(seduta riservata)**

Il giorno **17 giugno 2024 alle ore 10:00**, presso l'U.O.C. ALBS dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, il RUP della procedura di gara in epigrafe, Dott.ssa Roberta Teodori, si riunisce in seduta riservata con il segretario verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata, per la verifica dell'offerta economica sospetta di anomalia e la chiusura dei lavori.

Visto e richiamato il verbale del RUP del 06 giugno 2024, il RUP, da atto:

- di aver attivato in data 06/06/2024 la procedura di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice nei confronti della Biesse Medica, procedendo all'invio tramite il Portale S.TEL.LA. (registro di sistema n. PI101589-24), con termine di riscontro fissato in giorni 10 dalla ricezione.
- che l'operatore economico interpellato, in data 14/06/2024, ha dato riscontro alla richiesta di spiegazioni (registro di sistema n. PI107308-24).

Il RUP procede quindi ad esaminare la documentazione pervenuta. All'esito, ritiene le giustificazioni fornite esaustive. L'operatore economico ha dato evidenza che per un mero refuso in sede di compilazione del *form* dedicato all'offerta economica, il costo della manodopera ed il costo della sicurezza aziendale sono stati invertiti. Pertanto, il costo della manodopera indicato dall'operatore economico deve essere inteso pari ad € 3.800,00 (in luogo di € 45,00), mentre il costo della sicurezza pari ad € 45,00 (in luogo di € 3.800,00).

Il RUP da atto, anzitutto, che la questione non è risolvibile nei termini di un mero errore materiale, riconoscibile *ictu oculi* e quindi emendabile direttamente dalla stazione appaltante, anche se, nel caso di specie, dall'esame del documento contenente l'offerta economica emergono elementi che facciano dubitare della corrispondenza di quanto indicato all'effettiva volontà del dichiarante. Quanto sopra si evince dal fatto che questa stazione appaltante ha stimato negli atti di gara i costi della manodopera in € 3.900,40 mentre gli oneri per la sicurezza da interferenze in € 45,00, ossia in misura sostanzialmente corrispondente agli importi dichiarati dall'operatore economico nel *form* dell'offerta, pur se a campi invertiti.

Come affermato da uniforme giurisprudenza in materia, "Tuttavia, sebbene non si tratti di errore materiale riconoscibile ed emendabile (...), la attendibilità del costo della manodopera previsto nell'offerta deve essere, in ogni caso, accertata nella sede propria del procedimento di verifica della congruità dell'offerta". L'art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici non prevede, infatti, per l'ipotesi di errata o incongrua indicazione del costo della manodopera, l'immediata esclusione dell'offerta (prevedendo tale grave conseguenza unicamente per il caso della omessa indicazione: in

termini Cons. Stato, V, 30 giugno 2020, n. 4140), ma impone la verifica della congruità ai sensi dell'art. 110 e solo se la verifica risultasse negativa l'offerta potrebbe essere esclusa (cfr Consiglio di Stato, sez. V, 16.08.2022 n. 7141).

Invero, il principio generale del contraddittorio consente al concorrente di *"...modificare le giustificazioni, sempre che resti ferma l'entità dell'offerta economica, in ossequio alla regola di immutabilità dell'offerta..."* (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 171).

Sul punto anche Tar Campania Napoli, Sez. V, sentenza n. 6475 del 23/11/2023: *"l'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50 del 2016 impone l'esclusione dalla procedura di gara soltanto in caso di mancata indicazione nell'offerta economica di qualsivoglia costo di mano d'opera (omettendo il relativo adempimento posto a carico del concorrente), ma non anche allorquando si contesti la sottostima o inadeguatezza o anche l'omessa indicazione delle peculiari voci che compongono il costo della manodopera, necessarie per rendere, secondo una ragionevole previsione, l'offerta sostenibile. Se così non fosse, errori irrilevanti ed inesattezze che non incidono sulla complessiva credibilità finirebbero per comportare egualmente l'esclusione dell'impresa dalla gara, in tal modo vanificando il principio generale in forza del quale l'eventuale e successivo giudizio sull'anomalia dell'offerta presuppone una valutazione globale e sintetica sulla complessiva affidabilità della stessa (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 4047 del 2020; TAR Emilia - Romagna, Bologna, sez. II, n. 624 del 2020; Cons. St., sez. V, n. 6334 del 2020)"*.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, il giudizio sull'anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso anche alla stregua di compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica, con il limite della radicale modificazione della composizione dell'offerta, che ne alteri l'equilibrio economico.

*"Nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è consentito pervenire ad un giudizio di congruità senza modificare l'offerta, tuttavia modificando le giustificazioni (fornendo giustificazioni basate su dati, di fatto o normativi, sopravvenuti; correggendo precedenti errori di calcolo; attuando compensazioni tra sottostime e sovrastime), purché l'offerta risulti complessivamente affidabile nel suo complesso al momento dell'aggiudicazione"* (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 171).

Non risulta, dunque, ravvisabile nel caso di specie una modifica dell'offerta economica, atteso che i chiarimenti e la documentazione forniti dalla Biesse Medica non integrano alcuna variazione dell'offerta economica complessiva, limitandosi a correggere l'errore di inversione commesso nella predisposizione della stessa.

Ciò posto, tenuto conto che in ogni caso i costi della manodopera dichiarati dall'operatore economico, per come meglio precisati, sono lievemente inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara, il RUP verifica la congruità degli stessi tenuto conto che, ai sensi dell'art. 41, comma 14, secondo periodo del Codice *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*.

Esaminate le giustificazioni rese al riguardo dalla Biesse Medica, il RUP rileva la congruità dei prezzi della manodopera tenuto conto della complessiva organizzazione di cui dispone l'Impresa nel rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Infine, il RUP rileva che l'operatore economico ha fornito sufficiente prova dell'equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche del CCNL indicato ("Terziario Confcommercio") differente a quello individuato da questa stazione appaltante.

Alla luce di quanto sopra rilevato, il RUP ritiene quindi che l'offerta della concorrente Biesse Medica ha superato positivamente le operazioni di verifica di congruità di cui all'art. 110 del codice.

Pertanto, il RUP recepisce la graduatoria esitata dai lavori della Commissione nella seduta del 03.06.2024, come da prospetto che segue (graduatoria finale):

Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Base d'asta	Ribasso %
BIESSE MEDICA	I Classificato	1	93,79	90,00	3,79	239955	12,48
TRADE ART 2000 S.P.A.	II Classificato	2	90,63	83,67	6,96	239955	22,90
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.		3	88,14	78,14	10,00	239955	32,90
General Medical Merate S.p.A.		4	84,39	79,83	4,56	239955	14,99
METALTRONICA		5	78,65	74,39	4,26	239955	14,00
ASSING S.p.A.		6	75,36	70,22	5,14	239955	16,90

Alle ore 11:15, il RUP dichiara chiusi i lavori.

L.C.S.

Il RUP, Dott.ssa Roberta Teodori

Il segretario verbalizzante, Dott.ssa Elena Cammarata

